Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 febbraio 1982**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Basilicata

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 ottobre 1981.

Attivazione, presso l'Università della Calabria, dei corsi per il conseguimento delle lauree in scienze biologiche, in scienze geologiche e in storia indirizzo moderno.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale veniva approvato lo statuto dell'Università della Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927, con il quale è stato modificato lo statuto dell'Università della Calabria;

Vedute le proposte della facoltà di lettere e filosofia e della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Decreta:

A partire dall'anno accademico 1981-82 presso l'Università della Calabria avranno inizio, con il primo anno, i corsi per il conseguimento delle lauree in scienze biologiche, in scienze geologiche e in storia indirizzo moderno.

Tali corsi funzioneranno con tutti gli altri corsi previsti dai decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973, 30 agosto 1974, 11 ottobre 1976 e 30 ottobre 1976.

Con successivo decreto sarà fissato il numero degli studenti da ammettere ai suddetti corsi di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 ottobre 1981

Il Ministro: BODRATO

(583)

DECRETO 26 ottobre 1981.

Fissazione del numero degli studenti che possono essere ammessi ai corsi di laurea, nell'anno accademico 1981-82, presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 422, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Ateneo in Calabria;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927 e 27 settembre 1980, n. 1031, con i quali sono stati istituiti i corsi di laurea in chimica, in scienze geologiche e in scienze biologiche;

Veduti i decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973, 30 agosto 1974, 11 ottobre 1976, 30 ottobre 1976 e 20 ottobre 1981 con i quali veniva disposto a partire dagli anni accademici 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1976-77 e 1981-82 l'inizio dei corsi;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria;

Decreta:

Il numero degli iscritti che possono essere ammessi ai corsi di laurea nell'anno accademico 1981-82 è stato stabilito nella misura seguente:

	Numero degli studenti
Corso di laurea in ingegneria:	
A) Ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; *B*) Ingegneria delle tecnologie industriali	360
Corso di laurea in scienze economiche e sociali (indirizzi: economico e sociale)	350
Corso di laurea in chimica	40
Corso di laurea in fisica	60
Corso di laurea in matematica	120
Corso di laurea in scienze biologiche	70
Corso di laurea in scienze geologiche	40
Corso di laurea in scienze naturali	60
Corso di laurea in lettere (indirizzi classico e moderno)	134
Corso di laurea in lingue e letterature straniere e moderne (indirizzo europeo)	90
Corso di laurea in filosofia	33
Corso di laurea in storia (indirizzi antico, medioevale e moderno)	50

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 ottobre 1981

Il Ministro: BODRATO

(584)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 gennaio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Coedital a r.l. », in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 9 dicembre 1981 alla società cooperativa mista a r.l. « Coedital », con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista a r.l. « Coedital », con sede in Torino, costituita per rogito notaio Melchiorre Olivero in data 22 giugno 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Vincenzo Musso, nato a Camerano Casasco (Asti) il 1° ottobre 1920 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1982

Il Ministro: Di Giesi

(562)

DECRETO 29 gennaio 1982.

Determinazione, per il biennio 1982-83, del contributo indiretto sulle opere dovuto dai committenti alla Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 24 e 5 rispettivamente delle leggi 4 marzo 1958, n. 179 e 11 novembre 1971, n. 1046, che stabiliscono il versamento alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli ingegneri ed architetti di un contributo indiretto sulle opere dovuto dai committenti;

Visti gli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa predetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1980, con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1980-81, della misura del contributo sopracitato;

Visto l'art. 13 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, con il quale si dispone che « il contributo di cui all'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, ed all'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985 »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del contributo indiretto sulle opere per il biennio 1982-83;

Decreta:

Il contributo indiretto sulle opere dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti dai committenti, ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179 e dall'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è determinato per il biennio 1982-83, nella misura del due per mille del costo delle opere ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1982

Il Ministro: Di Giesi

(603)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 1982.

Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1980, mediante il quale, rilevata la gravità della situazione di mercato del caffè, è stata data attuazione alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del citato testo unico, in materia di pagamento differito di diritti doganali, limitatamente alle importazioni dell'indicato prodotto;

Constatato il permanere delle negative condizioni che hanno influenzato il mercato del caffè e la sua commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dalla legge citata in premessa, per l'anno solare 1982, potrà essere concessa relativamente alle importazioni di caffè di cui alla voce 09.01 A della tariffa doganale, escluse quelle effettuate presso la dogana di Trieste, una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni compresi i primi trenta.

La maggiore dilazione comporta il pagamento, per il periodo eccedente i primi trenta giorni, di un interesse il cui saggio è determinato con apposito decreto ministeriale, ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico citato.

Art. 2.

Coloro i quali, per le importazioni di caffè già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati ammessi al pagamento differito dei diritti doganali per trenta giorni e che siano interessati ad ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art. 1, devono produrre apposita istanza ai ricevitori doganali presso i quali risultano accesi i loro conti di debito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(612)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 gennaio 1982.
Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1981, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° luglio 1983, per nominali lire 2.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° luglio 1983, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro; racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 18 % - di scadenza 1° luglio 1983 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 e decreto ministeriale 16 giugno 1981 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti, su due colonne, dei quali i primi due, in alto, di ogni colonna numerati progressivamente da uno a quattro (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei quattro compartimenti, da quella 1° gennaio 1982 a quella 1° luglio 1983; i rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 18 % - di scadenza 1° luglio 1983 - legge 30 marzo 1981, n. 119 e decreto ministeriale 16 giugno 1981 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le

leggende « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal . . . . . . a favore di (seguono alcune righe punteggiate). Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso - Roma, ... Il direttore generale - V° per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. . (4ª Serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° luglio 1983 ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Poliennali 18% - di scadenza 1° luglio 1983 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti: - a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - b) dalle imposte sulle successioni; - c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 - 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. 3. - E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° luglio 1983. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « Serie » ed al corrispondente « Capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende quattro tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, disposti in alto, su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 1, di scadenza 1° gennaio 1982, a quello n. 4, di scadenza 1° luglio 1983;

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 18 % - di scadenza 1° luglio 1983 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° gennaio 1982 al 1° luglio 1983) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su un rigo, la leggenda: « Legge 30 marzo 1981, n. 119 »; e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 16 giugno 1981 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro poliennali 18% » e « di scadenza 1° luglio 1983 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° luglio 1983 e da un foglio contenente i compartimenti, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento », (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data del rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni-anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° luglio 1983 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certi-

ficato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati dieci compartimenti, disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, dei quali i primi due dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, recano l'indicazione di un semestre, da quello 1° gennaio 1982 a quello 1° luglio 1983. I rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Esternamente alla cornice del foglio dei compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria provinciale su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominitivi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° gennaio - e dal 1° luglio di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza - in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni-anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° luglio 1983 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario ». La leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *D*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « *con* » o « *senza* » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° luglio 1983, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera d), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

Certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro;

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1982
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 3

(604)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 5 febbraio 1982.

Norme concernenti i regolamenti ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge del 28 luglio 1955, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1125, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive integrazioni e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento dei debiti verso non residenti a fronte di importazione di merci o prestazioni di servizi da non residenti a residenti, deve aver luogo, salvo deroghe che potranno essere disposte dal Ministro del commercio con l'estero, non prima della scadenza del termine di adempimento contrattualmente fissato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e cesserà di aver vigore il 28 febbraio 1982.

Roma, addì 5 febbraio 1982

Il Ministro: CAPRIA

(661)

DECRETO 5 febbraio 1982.

Abrogazione del decreto ministeriale 27 maggio 1981 concernente l'istituzione dell'obbligo di effettuare un deposito vincolato infruttifero nonché delle successive integrazioni e modificazioni e della relativa proroga disposta con decreto ministeriale 30 settembre 1981.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri.

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente la modifica all'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1981, concernente l'istituzione dell'obbligo di effettuare un deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero e successive integrazioni e modificazioni e il decreto ministeriale 30 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 30 settembre 1981, concernente la proroga dell'obbligo di effettuazione del deposito vincolato infruttifero;

Considerata l'opportunità di non prolungare sino alla prevista scadenza misure straordinarie volte ad agevolare l'aggiustamento della bilancia dei pagamenti anche attraverso il controllo della liquidità bancaria;

Considerata l'opportunità di evitare la concentrazione di pagamenti in valuta in relazione all'approssimarsi della cessazione dell'obbligo del deposito;

Decreta:

Art. 1.

L'obbligo di costituire il deposito vincolato infruttifero previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 27 maggio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, prorogato dall'art. 1 del decreto ministeriale 30 settembre 1981, cessa dal 7 febbraio 1982. I depositi in essere saranno rimborsati alle rispettive scadenze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 5 febbraio 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(662)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1/82 della commissione, del 4 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2/82 della commissione, del 4 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3/82 della commissione, del 4 gennaio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 4/82 della commissione, del 4 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 5/82 della commissione, del 4 gennaio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 1 *del* 5 *gennaio* 1982

(1/C)

Regolamento (CEE) n. 6/82 della commissione, del 5 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 7/82 della commissione, del 5 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 8/82 della commissione, del 5 gennaio 1982, che fissa per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini, e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 9/82 della commissione, del 5 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 10/82 della commissione, del 5 gennaio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Informazione concernente l'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Guinea-Bissau.

Pubblicati nel n. L 2 *del* 6 *gennaio* 1982

(2/C)

Regolamento (CEE) n. 11/82 della commissione, del 29 dicembre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 12/82 della commissione, del 29 dicembre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 6 *dell'*11 *gennaio* 1982.

(3/C)

Regolamento (CEE) n. 13/82 della commissione, del 6 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 14/82 della commissione, del 6 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 15/82 della commissione, del 6 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 16/82 della commissione, del 6 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 17/82 della commissione, del 6 gennaio 1982, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 18/82 della commissione, del 6 gennaio 1982, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili alle importazioni di vini dall'Algeria a decorrere dal 1° luglio 1981 e che modifica il regolamento (CEE) n. 3483/81, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1981.

Regolamento (CEE) n. 19/82 della commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 20/82 della commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 21/82 della commissione, del 6 gennaio 1982, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 22/82 della commissione, del 6 gennaio 1982, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 23/82 della commissione, del 6 gennaio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 24/82 della commissione, del 6 gennaio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 25/82 della commissione, del 6 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 3 *del* 7 *gennaio* 1982

(4/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia alla facoltà di agraria dell'Università di Sassari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito, unitamente al titolare dott. Mario Dore, alla cattedra di fisiopatologia vegetale della facoltà di agraria dell'Università stessa.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1981, registro n. 129, foglio n. 385.

(545)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla prima facoltà di medicina e chirurgia alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di psicologia della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito, unitamente al titolare dott. Adele Nunziante Cesaro alla cattedra di psicologia seconda della facoltà di lettere e filosofia dell'Università stessa.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1982, registro n. 5, foglio n. 153.

(583)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 14 dicembre 1981 l'Università degli studi di Firenze, e per essa il rettore pro-tempore, è autorizzata ad accettare la donazione di L. 4.081.151, disposta in suo favore dal comitato promotore per le onoranze alla memoria del prof. Franco Tinacci, al fine di istituire un premio biennale di laurea in medicina e chirurgia intitolato al « prof. Franco Tinacci ».

(589)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti lo scioglimento con nomina di commissario liquidatore di società cooperative

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1982 la società cooperativa « Barcaioli Golfo degli Angeli - Società cooperativa a r.l. », in Cagliari, costituita per rogito notaio dott. Arturo Saba il 22 gennaio 1974, rep. n. 209856, reg. soc. n. 6425, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giuseppe Covacivich.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 la società cooperativa edilizia Acli comunali 37 a r.l., in Roma, costituita per rogito notaio dott. Paolo Cappello il 13 novembre 1970, rep. n. 6580, reg. soc. n. 88/71, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Antonio Montanaro.

(564)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio interprovinciale produttori latte delle province di Treviso e di Venezia », in Venezia-Mestre.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1982 i poteri conferiti al dott. Roberto Gazzola, commissario governativo della società cooperativa « Consorzio interprovinciale produttori latte delle province di Treviso e di Venezia - Società cooperativa a r.l. », in Venezia-Mestre, sono stati prorogati fino al 19 maggio 1982.

(471)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A 453 del 13 novembre 1981, relativa a pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito vincolato infruttifero.

(577)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Sardegna

Con il decreto ministeriale 6 gennaio 1982, n. 39, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano - siccità verificatasi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1981.

La regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(587)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 453 mod. 241. — Data: 29 marzo 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Genova. — Intestazione: Silvana Vona, nata a Crotone il 7 agosto 1959. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Ammontare capitale: L. 40.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 mod. 241. — Data: 5 dicembre 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Pavia. — Intestazione: Gnocchi Giovanni, nato a Santo Stefano Balbo il 2 febbraio 1903. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 9. — Ammontare capitale: L. 250.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(397)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 2 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1263,80	1263,80	1263,70	1263,80	1263,75	1263,70	1263,70	1263,80	1263,80	1263,80
Dollaro canadese	1046,60	1046,60	1046 —	1046,60	1045 —	1046,55	1046,20	1046,60	1046,60	1046,60
Marco germanico	534,95	534,95	535,50	534,95	534,50	534,90	535,01	534,95	534,95	534,95
Fiorino olandese	488,47	488,47	488,60	488,47	488 —	488,45	488,25	488,47	488,47	488,45
Franco belga	31,409	31,409	31,45	31,409	31,40	31,40	31,425	31,409	31,409	31,40
Franco francese	210,19	210,19	210,30	210,19	210,25	210,20	210,10	210,19	210,19	210,20
Lira sterlina	2342,30	2342,30	2349 —	2342,30	2343 —	2342,30	2342,60	2342,30	2342,30	2342,30
Lira irlandese	1884 —	1884 —	1885 —	1884 —	1883 —	—	1883 —	1884 —	1884 —	—
Corona danese	163,47	163,47	163,70	163,47	163,40	163,45	163,53	163,47	163,47	163,45
Corona norvegese	211,79	211,79	211,78	211,79	211,50	211,80	211,75	211,79	211,79	211,75
Corona svedese	219,57	219,57	219,65	219,57	219,60	219,60	219,70	219,57	219,57	219,60
Franco svizzero	669,30	669,30	669,75	669,30	669,15	669,25	669,68	669,30	669,30	669,30
Scellino austriaco	76,38	76,38	76,35	76,38	76,30	76,40	76,40	76,38	76,38	76,40
Escudo portoghese	18,51	18,51	18,50	18,51	18,45	18,50	18,40	18,51	18,51	18,50
Peseta spagnola	12,672	12,672	12,67	12,672	12,65	12,65	12,67	12,672	12,672	12,65
Yen giapponese	5,409	5,409	5,44	5,409	5,41	5,41	5,42	5,409	5,409	5,40
E.C.U.	1309,76	1309,76	—	1309,76	—	—	1309,67	1309,76	1309,76	—

Media dei titoli del 2 febbraio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	35,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,225
» 5,50 % » » 1968-83	87,300
» 5,50 % » » 1969-84	84,450
» 6 % » » 1970-85	75,650
» 6 % » » 1971-86	72,550
» 6 % » » 1972-87	73,250
» 9 % » » 1975-90	74,300
» 9 % » » 1976-91	69,350
» 10 % » » 1977-92	79,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,925
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,800
» » » » 1- 5-1979/82	99,425
» » » » 1- 5-1980/82	99,450
» » » » 1- 6-1980/82	99,450
» » » » 1- 7-1979/82	99,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,575
» » » » 1- 8-1980/82	99,675
» » » » 1-10-1979/82	99,250
» » » » 1-10-1980/82	99,300
» » » » 1-12-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	99,700
» » » » 1-10-1980/83	99,125
» » » » 1- 3-1981/84	98,400
» » » » 1- 4-1981/84	98,975
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	98,225
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,800
» » » 15 % 1- 1-1983	96,675
» » » 18 % 1- 7-1983	99,725
» » » 12 % 1-10-1983	87,750
» » » 12 % 1- 1-1984	87,325
» » » 12 % 1- 4-1984	85,325
» » » 12 % 1-10-1984	83,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1263,75
Dollaro canadese	1046,40
Marco germanico	534,98
Fiorino olandese	488,36
Franco belga	31,417
Franco francese	210,145
Lira sterlina	2342,45
Lira irlandese	1883,50
Corona danese	163,50
Corona norvegese	211,77
Corona svedese	219,635
Franco svizzero	669,49
Scellino austriaco	76,39
Escudo portoghese	18,455
Peseta spagnola	12,761
Yen giapponese	5,414
E.C.U.	1309,77

CORTE DEI CONTI

Smarrimento di titoli di spesa emessi dal Ministero della difesa

Sono andati smarriti i sottoindicati titoli di spesa, emessi rispettivamente da:

Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali:

1) Ordine di accreditamento n. 1904, capitolo 1832, esercizio 1981 di L. 15.715.050, tratto sulla tesoreria provinciale, sezione di Messina a favore del direttore della sezione dello arsenale Marina militare ME;

2) Ordine di accreditamento n. 157, capitolo 4031, esercizio 1981 di L. 14.616.985, tratto sulla tesoreria provinciale, sezione di Roma a favore del direttore della direzione di commissariato MM Roma;

3) Ordine di accreditamento n. 227, capitolo 1833, esercizio 1981 di L. 13.341.265, tratto sulla tesoreria provinciale, sezione di La Spezia a favore del direttore della Direzione generale dell'arsenale Marina militare SP;

4) Ordinativo diretto n. 461, capitolo 4031, esercizio 1981 di L. 9.551.700, tratto sulla tesoreria provinciale, sezione di Roma a favore della ditta Ital Elettronica S.p.A.;

Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio:

5) Ordinativo diretto n. 62, capitolo 8052, esercizio 1981 di L. 86.000, tratto sulla tesoreria provinciale, sezione di Verona a favore del Credito fondiario delle Venezie;

Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni:

6) Ordinativo diretto n. 278, capitolo 2003, esercizio 1981 di L. 2.009.415, tratto sulla tesoreria provinciale, sezione di Roma a favore della soc. I.B.M. Italia S.p.a.;

Direzione generale delle pensioni:

7) Ordinativo diretto n. 4283, capitolo 1175, esercizio 1981 di L. 4.009.500, tratto sulla tesoreria provinciale, sezione di Teramo a favore del ten. col. Jamundo Luigi.

(606)

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1981, n. 301, la Mineral Umbra S.p.a., in Nocera Umbra (Perugia), via della Fornace, è stata autorizzata ad applicare dei bollini di spalla sui recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale denominata « Sorgente Flaminia-Nocera Umbra », di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 30 gennaio 1981, n. 66. Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei nuovi bollini.

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1981, n. 442, è stata intestata alla Nocera Umbra S.p.a., in Nocera Umbra (Perugia), via della Fornace, l'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Sorgente Flaminia - Nocera Umbra », di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 20 maggio 1981, n. 301, precedentemente intestata alla Mineral Umbra S.p.a. Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini.

Con decreto del Presidente della giunta regionale 15 luglio 1981, n. 443, è stata intestata alla Nocera Umbra S.p.a., in Nocera Umbra (Perugia), via della Fornace, l'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Sorgente Cacciatore - Nocera Umbra », di cui ai decreti del Ministero della sanità 20 ottobre 1980, n. 2082 e 28 ottobre 1980, n. 2086, precedentemente intestata alla Mineral Umbra S.p.a. Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette, bollini e collarini.

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1981, n. 444, è stata intestata alla S.p.a. Terme di Furapane, in Terni, via Castello n. 3, l'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Furapane », di cui al decreto del Ministero della sanità 30 maggio 1980, n. 2050, precedentemente intestata alla S.p.a. A.M.A.F. di Acquasparta. Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° dicembre 1981, n. 777, la Nocera Umbra S.p.a., in Nocera Umbra (Perugia), via della Fornace, è stata autorizzata alla modifica delle etichette e dei bollini dell'acqua minerale naturale denominata « Sorgente Flaminia - Nocera Umbra », di cui al decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1981, n. 442. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei nuovi *bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.*

(555)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di seicento sottotenenti di complemento dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i sottoindicati concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni nell'Arma o Corpo di appartenenza di sottotenenti di complemento dell'Esercito:

A) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centocinquanta sottotenenti di complemento provenienti dal 102° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 76° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dal 69° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

dodici dell'Arma dei carabinieri;
trentaquattro dell'Arma di fanteria;
sei dell'Arma di cavalleria;
ventisei dell'Arma di artiglieria;
ventinove dell'Arma del genio (sedici pionieri e tredici trasmissioni);
dieci del Corpo automobilistico;
tre del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
otto del Corpo di amministrazione;
venti del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);
uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti);
uno del Corpo veterinario.

B) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centocinquantasei sottotenenti di complemento provenienti dal 103° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 30° corso A.U.C. del Corpo tecnico, dal 30° corso A.U.C. del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), dal 77° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dal 70° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

dodici dell'Arma dei carabinieri;
trentacinque dell'Arma di fanteria;
sei dell'Arma di cavalleria;

ventisei dell'Arma di artiglieria;
trenta dell'Arma del genio (sedici pionieri e quattordici trasmissioni);
tre del Corpo tecnico;
dieci del Corpo automobilistico;
uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);
tre del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
otto del Corpo di amministrazione;
venti del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);
uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti);
uno del Corpo veterinario.

C) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centotrentatre sottotenenti di complemento provenienti dal 104° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, così ripartiti:
dodici dell'Arma dei carabinieri;
trentacinque dell'Arma di fanteria;
sei dell'Arma di cavalleria;
ventisette dell'Arma di artiglieria;
trentuno dell'Arma del genio (diciassette pionieri e quattordici trasmissioni);
undici del Corpo automobilistico;
tre del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
otto del Corpo di amministrazione.

D) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centosessantuno sottotenenti di complemento provenienti dal 105° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 31° corso A.U.C. del Corpo tecnico, dal 31° corso A.U.C. del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), dal 78° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dal 71° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:
dodici dell'Arma dei carabinieri;
trentacinque dell'arma di fanteria;
sei dell'Arma di cavalleria;
ventisette dell'Arma di artiglieria;
trentuno dell'Arma del genio (diciassette pionieri e quattordici trasmissioni);
quattro del Corpo tecnico;
undici del Corpo automobilistico;
uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);
tre del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
otto del Corpo di amministrazione;
ventuno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);
uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti);
uno del Corpo veterinario.

Art. 2.

I posti che in ciascun concorso non dovessero essere ricoperti nelle singole Armi e Corpi potranno essere portati in aumento a quelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi concorrenti idonei in numero superiore a quello dei posti disponibili (considerando a tal fine Armi distinte il genio pionieri e il genio trasmissioni) secondo i seguenti criteri:

a) se i posti non ricoperti saranno in numero inferiore a cinque, si procederà nei limiti del possibile all'assegnazione di un'unità per Arma secondo il seguente ordine: cavalleria, genio trasmissioni, genio pionieri, artiglieria, fanteria;

b) se i posti non ricoperti saranno cinque, si procederà all'assegnazione di un'unità per Arma;

c) se i posti non ricoperti saranno in numero superiore a cinque, dopo aver assegnato un'unità per Arma si procederà per quanto possibile all'assegnazione delle ulteriori esuberanze in misura proporzionale al numero dei posti messi a concorso per ciascuna Arma.

I posti che in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, lettere *A)*, *B)* e *C)*, non dovessero essere comunque ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli del concorso successivo, cumulandoli con quelli eventualmente non ricoperti in Armi e Corpi del concorso stesso e ripartendoli secondo i criteri indicati al precedente comma.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina provenienti dai corsi A.U.C. indicati per ciascun concorso all'art. 1, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto almeno tre mesi di detto servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) e dovranno essere presentate o fatte pervenire dagli interessati al comando del reparto o ente dal quale dipendono entro i seguenti termini:

per il concorso di cui alla lettera *A)* dell'art. 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il concorso di cui alla lettera *B)* dell'art. 1 dal 21 aprile al 20 maggio 1982;

per il concorso di cui alla lettera *C)* dell'art. 1 dal 22 luglio al 20 agosto 1982;

per il concorso di cui alla lettera *D)* dell'art. 1 dal 12 ottobre al 10 novembre 1982.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
l'Arma o Corpo di appartenenza;
la data e il luogo di nascita;
il corso A.U.C. di provenienza;
il reparto o ente presso cui prestano servizio.

Alle domande i candidati dovranno allegare:

i documenti relativi a titoli tecnici, di studio o di specializzazione non risultanti dalla documentazione caratteristica, che essi ritengano utili ai fini della valutazione;

i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi.

Art. 5.

I comandi e gli enti che riceveranno le domande dovranno indicare sulle stesse la data di presentazione con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio e trasmetterle subito al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I comandi e gli enti suddetti dovranno altresì trasmettere al Ministero, unitamente alle domande, o al più tardi entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, i seguenti documenti:

a) copia del libretto personale aggiornato;

b) copia dello stato di servizio aggiornato;

c) dichiarazione di completezza del libretto personale, rilasciata dagli ufficiali interessati.

Art. 6.

Il Ministro della difesa può in ogni momento escludere dal concorso, con provvedimento motivato, qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso alla ferma volontaria di due anni.

Art. 7.

Per la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidati e per la formazione delle graduatorie sarà costituita, con successivo decreto, una commissione composta:

da un ufficiale generale o colonnello in s.p. dell'Esercito, presidente;

da quattro ufficiali superiori in s.p. dell'Esercito, membri, di cui il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Art. 8.

I titoli ed i requisiti da valutare per l'ammissione alla ferma oltre ai servizi prestati dai concorrenti dopo la nomina ad ufficiale sono i seguenti:

qualità morali, di carattere e fisiche;

qualità militari e professionali;

doti intellettuali e di cultura, con riguardo anche alla classifica al termine del corso A.U.C., ai titoli di studio superiori o posseduti in aggiunta a quello minimo richiesto per la nomina a sottotenente di complemento nell'Arma o Corpo di appartenenza e alle specializzazioni eventualmente conseguite.

Art. 9.

La commissione valutatrice procederà alla formazione delle graduatorie di merito dei concorrenti idonei in ciascun concorso sulla base dei complessi di elementi di cui all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione alla ferma volontaria di due anni gli ufficiali ai quali la commissione assegnerà un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi per il complesso dei servizi prestati e dei titoli e requisiti previsti dal precedente art. 8.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti disponibili per ciascuna Arma o Corpo, saranno dichiarati vincitori del relativo concorso ed ammessi alla ferma volontaria di due anni, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

Gli ufficiali ammessi alla ferma potranno chiedere di essere prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro della difesa potrà ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Art. 11.

Gli ufficiali ammessi alla ferma saranno valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nel grado di sottotenente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da ufficiale, compreso quello di prima nomina.

Ai sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali vincolati alle ferme biennali potrà essere riservato fino all'80 per cento dei posti annualmente messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e per i Corpi automobilistico ,di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione.

Agli ufficiali che termineranno senza demerito la ferma biennale saranno altresì conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Per quanto altro riguarda la posizione degli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di due anni, valgono le norme di cui agli articoli 37 e 38 della citata legge n. 574 del 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1982
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 256

(383)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1980, registro n. 18 Difesa, foglio n. 398, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in s.p. dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1981, registro n. 9 Difesa, foglio n. 296, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1981, con il quale è stato sostituito un membro della commissione nominata con il succitato decreto ministeriale 16 gennaio 1981;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1981, con il quale è stato sostituito il segretario della commissione nominata con il già citato decreto ministeriale 16 gennaio 1981;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, citato nelle premesse:

1) mar.CC.s.p. Longo Luigi, nato il 4 maggio 1948	punti 37,60
2) mar.CC.s.p. Zagaria Giuseppe, nato il 16 novembre 1941	» 36,79
3) mar.CC.s.p. Cuscito Filippo, nato il 14 gennaio 1947	» 36,71
4) mar.CC.s.p. Altana Michele, nato il 27 febbraio 1948	» 36,68
5) mar.CC.s.p. Aimi Severino, nato il 28 dicembre 1947	» 36,54
6) mar.CC.sp. Giannì Domenico, nato il 6 luglio 1947	» 36,50
7) mar.CC.s.p. Paissan Gregorio, nato il 22 agosto 1948	» 36,30
8) mar.CC.s.p. Punziano Vincenzo, nato il 9 febbraio 1949	» 36,20
9) mar.CC.s.p. Scafidi Salvatore, nato il 26 marzo 1944	» 35,84
10) mar.CC.s.p. Sfratato Raffaele. nato il 7 novembre 1949	» 35,70
11) mar.CC.s.p. Demuro Giampaolo, nato il 28 settembre 1947	» 35,61
12) mar.CC.s.p. D'amelio Francesco, nato il 18 marzo 1948	» 35,60
13) mar.CC.s.p. Santillo Michele, nato il 2 marzo 1946	» 34,85
14) mar.CC.s.p. Zinzeri Armando, nato il 27 febbraio 1944	» 34,83
15) mar.CC.s.p. Zerbini Giuliano, nato il 7 ottobre 1944	» 34,80
16) mar.CC.s.p. Di Serio Vincenzo, nato il 24 gennaio 1945	» 34,79
17) mar.CC.s.p. Cuzzocrea Fortunato, nato l'8 gennaio 1946	» 34,75
18) mar.CC.s.p. Indelicato Tommaso, nato il 2 maggio 1943	» 34,73
19) mar.CC.s.p. Perrini Berardino Giuseppe, nato il 19 marzo 1947	» 34,60
20) mar.CC.s.p. Tortola Raffaele, nato il 5 luglio 1942	» 34,22
21) mar.CC.s.p. Mafrici Giuseppe, nato il 25 aprile 1946	» 34,00
22) mar.CC.s.p. Panebianco Savino, nato il 29 gennaio 1950	» 33,40
23) mar.CC.s.p. Di Gioia Vito, nato il 4 agosto 1947	» 32,10

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) mar.CC.s.p. Longo Luigi	punti	37,60
2) mar.CC.s.p. Zagaria Giuseppe .	»	36,79
3) mar.CC.s.p. Cuscito Filippo	»	36,71
4) mar.CC.s.p. Altana Michele	»	36,68
5) mar.CC.s.p. Aimi Severino .	»	36,54
6) mar.CC.s.p. Giannì Domenico .	»	36,50
7) mar.CC.s.p. Paissan Gregorio .	»	36,30
8) mar.CC.s.p. Punziano Vincenzo	»	36,20
9) mar.CC.s.p. Scafidi Salvatore .	»	35,84
10) mar.CC.s.p. Sfratato Raffaele .	»	35,70

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) mar.CC.s.p. Demuro Giampaolo	punti	35,61
2) mar.CC.s.p. D'Amelio Francesco	»	35,60
3) mar.CC.s.p. Santillo Michele	»	34,85
4) mar.CC.s.p. Zinzeri Armando .	»	34,83
5) mar.CC.s.p. Zerbini Giuliano .	»	34,80
6) mar.CC.s.p. Di Serio Vincenzo	»	34,79
7) mar.CC.s.p. Cuzzocrea Fortunato .	»	34,75
8) mar.CC.s.p. Indelicato Tommaso	»	34,73
9) mar.CC.s.p. Perrini Berardino G. .	»	34,60
10) mar.CC.s.p. Tortola Raffaele .	»	34,22
11) mar.CC.s.p. Mafrici Giuseppe .	»	34,00
12) mar.CC.s.p. Panebianco Savino	»	33,40
13) mar.CC.s.p. Di Gioia Vito	»	32,10

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1981
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 271

(455)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente tecnico nel ruolo tecnico del Registro aeronautico italiano

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di assistente tecnico nel ruolo tecnico.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(591)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a trentanove borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capo II, art. 9;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1981 nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di trentanove borse di studio a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia che intendano compiere, in Italia o all'estero, studi e ricerche di ordine epidemiologico, clinico-sperimentale ed organizzativo, aventi finalità applicative nel campo della medicina preventiva e della sanità pubblica in materia di tumori, malattie cardiovascolari, stati disendrocrini e dismetabolici, tossicosi da stupefacenti, alcoolismo, epilessia ed oftalmologia sociale.

Le borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 lorde ciascuna e della durata di mesi tre da fruirsi in Italia presso istituti universitari e altri istituti scientifici pubblici, nonché presso ospedali regionali, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono ripartite come appresso:

Italia:

tumori	6
cardiovascolari	4
tossicosi	2
alcoolismo	2
stati disendrocrini e dismetabolici	7
epilessia	2
oftalmologia sociale	2
Totale	25

Le borse di studio dell'importo di L. 1.500.000 lorde ciascuna e della durata di mesi tre da fruirsi all'estero, in Paesi europei, presso istituti universitari o altri istituti scientifici sono ripartite come segue:

Europei:

tumori	1
cardiovascolari	1
tossicosi	1
stati disendocrini e dismetabolici	2
epilessia	1
Totale	6

Le borse di studio dell'importo di L. 2.000.000 lorde ciascuna e della durata di mesi tre da fruirsi all'estero in Paesi extraeuropei presso istituti universitari o altri istituti scientifici, sono ripartite come appresso:

Extraeuropei:

tumori	2
cardiovascolari	1
tossicosi	2
stati disendocrini e dismetabolici	2
epilessia	1
Totale	8

Le borse di studio riservate per ciascuna materia, che non potranno essere assegnate per mancanza di vincitori, saranno conferite, in ordine di punteggio, ai concorrenti risultati idonei nelle altre materie, che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i medici dipendenti del Ministero della sanità e di altre amministrazioni statali.

Art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso i sanitari che abbiano già fruito delle borse di studio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249.

Art. 3.

Gli aspiranti alle borse di studio possono produrre una sola domanda per ognuna delle materie messe a concorso.

Art. 4.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in medicina e chirurgia, conseguita da non oltre cinque anni;

c) abilitazione all'esercizio professionale;

d) iscrizione all'albo;

e) buona condotta.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1).

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse dal Ministero ricevente entro le ore 13 del giorno di scadenza e, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dello stesso al concorso. Gli aspiranti, oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza) debbono dichiarare quanto segue:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) se abbiano riportato o meno condanne penali;

3) l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio precisando l'argomento che intendono trattare;

4) di impegnarsi a non usufruire durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

5) di non aver alcun rapporto di dipendenza o d'altra natura, che comporti retribuzione con l'istituto prescelto nel periodo di godimento della borsa;

6) di impegnarsi a frequentare con regolarità l'istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

La domanda, possibilmente dattiloscritta e debitamente firmata, dovrà inoltre contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni.

La firma del candidato (sulla domanda) deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

A corredo della domanda il concorrente dovrà produrre:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari e in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dello istituto presso cui intendono fruire delle borse di studio;

c) esposizione, in triplice copia, firmata dal candidato, del piano di lavoro e degli scopi che lo stesso si prefigge di conseguire;

d) titoli accademici, di studio e di servizio, che l'aspirante ritenga utile presentare;

e) eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originale o in dattiloscritto, se provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa, o in copia autenticata ai sensi della legge.

Sarà escluso dal concorso il candidato che abbia prodotto la domanda non corredata dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

I documenti dovranno essere elencati su di un foglio redatto in duplice copia.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui al punto *d*), se rilasciati all'estero in lingua straniera dovranno essere tradotti o comunque prodotti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*) secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotto dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie nonchè le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono da considerare nulli e pertanto non regolarizzabili.

Art. 6.

Una commissione giudicatrice nominata con apposito decreto ministeriale, costituita a norma del successivo art. 7, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per il programma di studio prodotto dal candidato;

20 punti per i titoli di carriera;

15 punti per i titoli accademici e di studio;

15 punti per i titoli scientifici e pubblicazioni.

A giudizio insindacabile della commissione, saranno dichiarati non idonei i candidati ai quali verrà attribuito sul programma di studio un punteggio inferiore al minimo di 30 su 50.

Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli aspiranti; a parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata: 1) dal voto di laurea; 2) dall'anzianità di laurea; 3) dall'età.

Art. 7.

La commissione sarà costituita:

1) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, che la presiede;

2) da due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) da un funzionario medico del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a medico superiore, componente;

4) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la Direzione generale dei servizi di medicina sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

E' in facoltà del presidente di aggregare alla commissione per l'esame di particolari aspetti afferenti all'oggetto delle borse di studio, uno o più esperti nelle materie in questione.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti ove competano, i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il Ministro della sanità approva le graduatorie dei vincitori e degli idonei, formulate dalla commissione giudicatrice e provvede all'assegnazione delle borse di studio. La suddetta graduatoria verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Art. 9.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori il Ministro della sanità potrà assegnare le borse che risultassero disponibili ai candidati risultati idonei nelle materie, secondo l'ordine della graduatoria o, subordinatamente ai concorrenti risultati idonei nelle altre materie, che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Art. 10.

I vincitori delle borse di studio inizieranno le ricerche alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione. I predetti saranno altresì invitati a far pervenire al

Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, nel termine di giorni trenta dalla notifica, i seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita;

2) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata;

3) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

4) certificato di iscrizione all'albo;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 11.

Tanto l'inizio quanto il compimento del periodo di studio devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, direttamente dagli interessati quando la borsa di studio viene fruita presso istituti aventi sede nel territorio nazionale e a mezzo dell'autorità consolare, ove trattasi di istituti esistenti all'estero.

Art. 12.

Entro il termine di due mesi dal compimento del periodo di studio, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, una relazione su quanto ha formato oggetto dello studio e delle speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto attestante, oltre alla regolare frequenza per l'intero periodo di studio, anche la specifica attività svolta dal candidato ed i risultati conseguiti.

Art. 13.

Il pagamento della borsa di studio verrà effettuata dopo la presentazione della documentazione, di cui all'articolo precedente, mediante ordinativo emesso a favore dei singoli beneficiari.

Art. 14.

La spesa per gli scopi di cui alle premesse, valutata in L. 50.000.000 graverà sul cap. 2578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981.

Roma, addì 18 settembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV - ROMA-EUR

Il sottoscritto (nome e cognome) . . nato a . . addì . . . residente a . . prov. di in via n. . . abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di . . . addì . . rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1982 per il conferimento di borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio presso . per compiervi studi e ricerche sul seguente argomento . . . .

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) breve esposizione del piano di lavoro e degli scopi che il lavoro stesso intende perseguire;

d) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di impegnarsi a non usufruire durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

d) di non aver alcun rapporto di dipendenza o di altra natura, che comporti retribuzione con l'ente presso cui intende condurre lo studio di che trattasi;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per la durata di mesi . . . .

Il sottoscritto indica, ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso, il seguente recapito . . . . numero telefonico . . . . numero codice postale . . . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

(532)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 34 del 4 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Comitato nazionale per l'energia nucleare:

Concorso, per esami, a posti per collaboratore tecnico-professionale in prova (laurea in ingegneria civile);

Concorso, per esami, a posti per collaboratore tecnico-professionale in prova (laurea in chimica o chimica industriale o ingegneria chimica).

Ente ospedaliero «V. Dell'Erba (1807-1883)*» - Ospedale provinciale specializzato in gastroenterologia, in Castellana Grotte*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica.

Regione Basilicata - Unità sanitaria locale n. 3 *- Ospedale civile di Villa D'Angri*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale, capo sala, ostetrica.

Ente ospedaliero «Dei Bianchi V. E. III - Ospedale generale di zona in Corleone: Concorso pubblico, per titoli ed esami colloquio, a posti di infermiere/a generico/a, puericultrici, ausiliario portantino, operaio qualificato di cucina.

Ente ospedaliero «Giuseppe Manai», in Bonorva: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a generico/a.

Regione Lombardia - Associazione dei comuni del Seprio - Unità socio-sanitaria locale n. 7, in Tradate: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di centralinista, di applicato.

Ente ospedaliero «Vittorio Emanuele III» - Ospedale generale di zona, in Salemi: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale.

Ente ospedaliero di Ragusa - «Ospedale civile - Ospedale M. Paternò Arezzo - Ospedale G. B. Odierna»: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio cucina.

Associazione dei comuni Nord Verbano - Unità socio-sanitaria locale n. 1, *in Luino*: Riapertura dei termini per la partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di capo sala.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1981, n. 82.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre 1982, l'accertamento e la riscossione delle entrate nonchè l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni definitive del bilancio per l'anno 1981, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata col 31 dicembre 1981.

Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 1982, le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.

Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al primo comma.

Ai fini della gestione di cassa tale limitazione non si applica, altresì, ai pagamenti da effettuare in conto dei residui passivi degli esercizi 1981 e precedenti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 29 dicembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 3 dicembre 1981 (*atto n.* 427) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 dicembre* 1981.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1981, n. 83.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, concernente: « Norme per l'esecuzione di opere di consolidamento abitati. Trasferimento abitati e pronti interventi in caso di calamità pubbliche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso in cui l'intervento sia effettuato su aree od immobili di proprietà dell'avente diritto, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, in luogo del beneficio di cui alla presente lettera *a*) l'interessato può chiedere che sia aumentato il contributo di cui alla lettera *b*) di un importo pari al valore dell'area che il comune avrebbe ceduto gratuitamente nella zona di trasferimento. Il valore dell'area è stabilito con apposita perizia sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di espropriazioni.

I benefici di cui al presente articolo, limitatamente all'ipotesi di trasferimento di attività produttive, sono altresì concessi all'avente diritto il quale chieda, anzichè di costruire un nuovo impianto, di ristrutturare, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, immobili di sua proprietà siti nel comune interessato. In tal caso il contributo di cui al primo comma lettera *a*), così come determinato ai sensi del comma precedente, è corrisposto nella sola ipotesi in cui la ristrutturazione dell'impianto comporti ampliamenti con occupazione di nuove aree non coperte dal precedente impianto e limitatamente al valore di tali aree.

In alternativa ai benefici previsti nel presente articolo e dal successivo art. 21 gli aventi diritto possono richiedere con la istanza di cui all'art. 22, un indennizzo per il pregiudizio connesso al trasferimento nella misura massima di lire 3 milioni comunque concedibile nei limiti dei fondi disponibili.

La misura dell'indennizzo è stabilita dal comune sulla base di criteri preventivamente deliberati.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 20 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, alle parole « per la costruzione » vanno aggiunte le parole « o per la ristrutturazione ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, le parole « Il consiglio regionale », sono sostituite dalle parole « La giunta regionale ».

Art. 4.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 63, è prorogato fino a venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge a favore degli aventi diritto che intendano usufruire degli ulteriori benefici di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

All'art. 16, primo comma, all'art. 20, primo comma e all'art. 21, secondo comma, le parole « ricompresi negli elenchi di cui alla lettera *g*) dell'art. 10 » sono sostituite con le parole « aventi diritto ai sensi del successivo art. 22 ».

All'art. 17 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Nel caso di comproprietà dell'immobile abbandonato il nucleo familiare di cui al primo comma è quello del comproprietario o dei comproprietari che occupavano l'abitazione al momento della pubblicazione della delibera di cui al precedente art. 11. Qualora a tale data l'immobile non fosse occupato da alcuno dei comproprietari il nucleo familiare è quello indicato dai comproprietari che presentano la domanda di contributo, di intesa fra loro ».

All'art. 20 è aggiunto di seguito all'ultimo comma la seguente frase: « La misura del contributo di cui all'art. 16, comma primo, lettera *b*), nell'ipotesi di cui al presente articolo, è elevata al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 29 dicembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 3 dicembre 1981 (*atto n.* 430) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 dicembre* 1981.

(384)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1981, n. 44.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1979, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 22 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 5, è così modificata:

Al consigliere inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria.

In tal caso, la misura dell'indennità di trasferta è ridotta di un terzo.

E' data, altresì, facoltà al consigliere di chiedere il rimborso delle spese di alloggio e vitto sostenute e documentate. In tal caso l'indennità di trasferta non è corrisposta.

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 5, è così modificato ed integrato:

Le spese effettivamente sostenute dai consiglieri regionali in missione per viaggi in ferrovia, comprese quello con l'uso di posti letto in compartimenti singoli, su piroscafo o su altri servizi di linea, sono rimborsate nel limite del costo dei relativi biglietti di prima classe maggiorati del 10 per cento e degli eventuali supplementi.

Per i viaggi in aereo è previsto il rimborso nel limite del costo del biglietto per classe turistica.

Al consigliere, inviato in missione, previa autorizzazione all'uso dell'automezzo proprio da parte del presidente del consiglio o del presidente della giunta, secondo le rispettive competenze, spetta, altresì, il rimborso della spesa ragguagliata a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza, nonchè della spesa, sostenuta e documentata, per il pedaggio autostradale e per il traghetto.

Non spetta il rimborso delle spese di viaggio ai consiglieri regionali che usufruiscono per la missione di autovettura messa a disposizione dalla Regione.

Per l'uso di mezzi aerei di linea è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita nel limite di un massimale rapportato alla indennità annua lorda moltiplicata per coefficente dieci, per i casi di morte o invalidità permanente.

Art. 3.

L'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 5 viene modificata ragguagliandola ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, a norma del primo comma dell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Art. 4.

Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con imputazione ai capitoli 10 e 160 del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, che presentano la necessaria disponibilità.

Per gli esercizi futuri la spesa graverà sugli analoghi o corrispondenti capitoli dai rispettivi bilanci.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 16 dicembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1981, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 27.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 22 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo unico della legge regionale 14 agosto 1981, n. 27 è modificato, al quinto capoverso, dopo la lettera *a*), nel modo seguente:

Per le iniziative di cui all'art. 1, ricadenti nelle aree turistiche interne e fuori del territorio dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, di dimensioni non superiore agli 80 posti letto, il contributo in conto capitale è fissato nella misura del 60 per cento della spesa occorrente per gli investimenti fissi maggiorato di un ulteriore 5 per cento per le spese di arredamento.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 16 dicembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. 46.

Rideterminazione dell'indennità di presenza ai componenti il comitato regionale di controllo e le sue sezioni decentrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 22 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità di presenza previste dall'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1978, n. 9, sono rideterminate nella seguente misura:

L. 40.000 al presidente o, in assenza, al facente funzioni;

L. 30.000 agli esperti eletti dal consiglio regionale ed agli altri componenti.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 40 milioni per l'anno finanziario 1981 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si fa fronte con la disponibilità esistente al cap. 300 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 dicembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. 47.

Modifica allo statuto della comunità montana Medio Basento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 22 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, la seguente modifica allo statuto della comunità montana « Medio Basento »:

il punto 12) dell'art. 6 viene così modificato:

« Le indennità e il rimborso spese ai componenti la giunta e il consiglio della comunità sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28 e successive modificazioni, sino al 28 marzo 1981.

Dal 29 marzo 1981 la predetta materia è disciplinata dall'art. 6 della legge statale 23 marzo 1981, n. 93 ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 settembre 1981.

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. 48.

Modifica allo statuto della comunità montana Camastra Alto-Sauro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 22 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, la seguente modifica allo statuto della comunità montana « Camastra-Alto Sauro »:

l'art. 27 viene così modificato:

« Le indennità e il rimborso spese al presidente, agli assessori ed ai consiglieri della Comunità sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28 e successive modificazioni, sino al 28 marzo 1981.

Dal 29 marzo 1981 la predetta materia e disciplinata dall'art. 6 della legge statale 23 marzo 1981, n. 93 ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 dicembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. 49.

Modifica allo statuto della comunità montana Medio Agri-Sauro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 22 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27 le seguenti modifiche allo statuto della comunità montana « Medio Agri-Sauro »:

1) l'art. 12 viene così modificato:

La giunta esecutiva della comunità montana è costituita: dal presidente, dal vice presidente e da n. 7 (sette) membri eletti nel proprio seno dal consiglio della comunità secondo l'ordine stesso e con la maggioranza dei voti prevista per la elezione delle giunte municipali.

Nel caso in cui dopo due votazioni fatte nella stessa seduta non si raggiunga il quorum di voti previsto, la elezione potrà avvenire in altra seduta, da convocarsi dopo 7 giorni e non oltre 15; in questo caso per la elezione è sufficiente la maggioranza semplice di voti.

2) il terzo comma dell'art. 19 viene così modificato:

I posti previsti dalla tabella organica, non coperti da personale comandato, saranno occupati mediante pubblico concorso secondo le modalità e col trattamento giuridico ed economico stabiliti dall'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93.

3) l'art. 27 viene così modificato:

Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori. — Il consiglio comunitario può deliberare a favore degli amministratori e dei componenti le commissioni un'indennità di carica, una indennità di presenza e il rimborso delle spese di viaggio secondo la legge regionale 21 maggio 1980, n. 33 per il periodo 11 giugno 1980-28 marzo 1981, mentre a decorrere dal 29 marzo 1981 le stesse indennità di carica saranno adeguate ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93, art. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 dicembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. 50.

Modifica allo statuto della comunità montana Alto Agri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 22 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, la seguente modifica allo statuto della comunità montana « Alto Agri »:

l'art. 26 viene così modificato:

« Le indennità e il rimborso spese ai componenti la giunta e il consiglio della comunità sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28, e successive modificazioni, sino al 28 marzo 1981.

Dal 29 marzo 1981 la predetta materia è disciplinata dall'art. 6 della legge statale 23 marzo 1981, n. 93 ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 dicembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. **51.**

Modifica allo statuto della comunità montana Marmo Platano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 22 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, la seguente modifica allo statuto della comunità montana « Marmo-Platano »:

l'art. 28 viene così modificato:

« Le indennità e il rimborso spese ai componenti la giunta e il consiglio della comunità sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28, e successive modificazioni, sino al 28 marzo 1981.

Dal 29 marzo 1981 la predetta materia è disciplinata dall'art. 6 della legge statale 23 marzo 1981, n. 93 ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 dicembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. **52.**

Rifinanziamento, modificazione ed integrazione della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 56 in materia di mutui a tasso agevolato per opere di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 22 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 56, è autorizzato un limite di impegno di 675 milioni di lire.

Art. 2.

Le annualità relative al predetto limite di impegno saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della regione Basilicata per il primo biennio e faranno carico al bilancio dello Stato per il periodo successivo, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte per il 1981 mediante riduzione di 675 milioni di lire dal cap. 3200 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 e per gli anni 1982 e 1983, attraverso i fondi che perverranno alla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio per il 1981, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

In aumento:

Cap. 2871. — Concorso regionale negli interessi per l'ammortamento dei mutui contratti per opere di miglioramento fondiario di competenza delle comunità montane . . . . L. 675.000.000

In diminuzione:

Cap. 3200. — Oneri regionali per l'attuazione dei piani FEOGA da realizzare nelle aree interne e delle infrastrutture (legge n. 984/77) . . . . . . L. 675.000.000

Art. 5.

L'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 56 è sostituito dal seguente:

« In attuazione del provvedimento di delega ai sensi della legge 20 giugno 1979, n. 19, è autorizzato un limite di impegno di lire 500 milioni a titolo di concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui a tasso agevolato per opere di miglioramento fondiario, contratti a termine della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e concedibili ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1976, n. 30, ed ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e successive modificazioni ed integrazioni per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 dicembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. **53.**

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 22 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La presente legge, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in particolare degli articoli 16 e 32 della predetta legge n. 833:

a) specifica le competenze spettanti, ai sensi delle norme vigenti, in materia veterinaria alla Regione, alle USL e ai sindaci nella loro qualità di autorità sanitarie locali;

b) disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio veterinario delle USL;

c) detta norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già demandate agli uffici veterinari provinciali e agli uffici veterinari comunali e consortili.

Art. 2.
Competenze della Regione

In materia veterinaria la Regione esercita con le modalità di cui all'art. 44 della legge n. 1/80 le funzioni ad essa attribuite dalla legge ed in particolare:

a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni nel territorio regionale;

b) emana direttive in materia di igiene, sanità e pulizia veterinaria;

c) predispone i programmi regionali per l'esecuzione dei piani di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;

d) promuove, anche d'intesa con gli istituti universitari, l'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Puglia e Basilicata e le associazioni di categoria, corsi di aggiornamento professionale in materia veterinaria;

e) esercita le funzioni previste dalla legge regionale 23 gennaio 1980, n. 8, concernente l'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Puglia e Basilicata.

L'attività istruttoria-tecnica e amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è espletata dalle strutture regionali competenti in materia che possono avvalersi dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 3.
Attribuzioni del presidente della giunta regionale

Spetta al presidente della giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni.

La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa è espletata dagli uffici regionali competenti in materia che possono avvalersi dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali interessate.

L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai sindaci. In caso di inadempienza provvede il presidente della giunta regionale attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 4.
Attività nell'interesse dei privati

Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e pulizia veterinaria, espletati a favore di privati dai servizi delle unità sanitarie locali, sono stabilite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Fino alla adozione da parte della giunta regionale dei nuovi tariffari, continuano ad applicarsi le tariffe in vigore determinate ai sensi della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro.

Art. 5.
Commissioni, collegi e comitati

Fino al riordino della materia con legge, le commissioni comitati e collegi provinciali già operanti in materia veterinaria continuano ad operare presso l'unità sanitaria locale in cui è compreso il capoluogo di provincia ed hanno competenza per intero territorio provinciale, salvo le sostituzioni di cui al successivo comma.

Negli organi collegiali di cui al precedente comma, i funzionari della Regione o di altri enti ed uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i veterinari provinciali ed i veterinari comunali e consortili, sono sostituiti con corrispondente personale delle USL, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Alla nomina degli organi collegiali di cui al primo comma, già di competenza di organi ed uffici regionali, provvede il comitato di gestione dell'USL ove ha sede l'organo collegiale.

Alla designazione dei componenti gli organi collegiali di cui al primo comma, da effettuare ai sensi del precedente secondo comma, provvede il consiglio sanitario regionale previsto dall'art. 24 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, nell'ambito del personale dipendente delle unità sanitarie locali di ciascuna provincia.

Nelle commissioni, comitati e collegi già operanti a livello regionale, il veterinario provinciale è sostituito da un funzionario veterinario della Regione o dal direttore dell'istituto zooprofilattico o da relativi direttori di sezioni della Basilicata o da un veterinario iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, nominato dalla giunta regionale.

Art. 6.
Il servizio veterinario delle unità sanitarie locali

Il servizio veterinario di cui all'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, si articola nei seguenti uffici:

a) ufficio per la sanità animale e l'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

b) ufficio per il controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione dei prodotti di origine animale.

L'ufficio di cui alla precedente lettera *a*) svolge la propria attività in materia di:

profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ivi comprese le zoonosi ed applicazione delle misure di polizia veterinaria;

programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario e relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

organizzazione, vigilanza dell'assistenza zooiatrica;

promozione e coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;

vigilanza delle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizione di animali, sui pubblici abbeveratori, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sull'attività esecutive di dette strutture;

vigilanza sulle sardigne e sulla distribuzione razionale delle carcasse e degli avanzi animali in genere;

vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali delle carni dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle musculazioni diagnostiche;

vigilanza sull'igiene dei ricoveri animali anche in rapporto all'ambiente;

vigilanza sulla produzione, distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori nonché sui farmaci per uso veterinario ed in particolare sull'impiego di sostanze ormonale e anti ormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni e i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;

programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento.

L'ufficio di cui alla precedente lettera *b*), svolge la propria attività in materia di:

ispezione e vigilanza sulla produzione, trasformazione conservazione e vendita dei prodotti di origine animale, sulle mense e cucine collettive, sulla ristorazione commerciale e sulle refezioni che utilizzano alimenti di origine animale e composti da prodotti di origine prevalentemente animale.

Art. 7.
Distretti veterinari di base

L'unità sanitaria locale assicura a livello di distretto veterinario di base, tramite il servizio della struttura centrale che a sua volta si avvale di norma degli operatori residenti nel distretto medesimo, almeno le seguenti attività:

a) esecuzione dei trattamenti immunizzanti e delle prove diagnostiche in relazione ai piani di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b) accertamenti sullo stato sanitario degli allevamenti e dei singoli animali in relazione alle forme morbose indicate dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive aggiunte e modificazioni;

c) applicazione dei provvedimenti di polizia veterinaria;

d) vigilanza sulla alimentazione degli animali, sui mangimi integratori e sull'impiego dei farmaci per uso veterinario;

e) vigilanza sulla riproduzione animale;

f) ispezione e vigilanza sulla produzione, trasformazione conservazione e vendita dei prodotti di origine animale, sulle mense e cucine collettive, sulla ristorazione commerciale e sulle refezioni che utilizzano alimenti di origine animale e composti da prodotti di origine prevalentemente animale.

Le USL provvedono ad individuare i distretti veterinari di base tenendo conto di quanto disposto dall'art. 28 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, nonché delle attività veterinarie da espletare a livello di base ai sensi del precedente comma.

Ai medesimi fini le ULS terranno conto degli ulteriori seguenti criteri:

a) disponibilità del personale necessario ad assicurare lo espletamento delle attività allocate a livello di base;

b) coincidenza, di norma, con uno o più distretti sanitari di base;

c) presenza di un patrimonio zootecnico compreso tra 3000 e 6000 zoounità assistibili intendendo per zoounità un capo bovino o equino ovvero 3 ovini o suini ovvero ancora 100 animali da cortile.

Art. 8.

Servizi veterinari multizonali

I servizi veterinari multizonali, individuati dal piano sanitario regionale, provvedono:

a) all'ispezione, vigilanza e controllo dei macelli pubblici e privati e nei laboratori di sezionamento e preparazione di alimenti di origine animale le cui produzioni sono di norma destinati ad essere consumate fuori comune;

b) alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli ambienti soggetti a vigilanza veterinaria ai fini della estinzione dei focolai di malattie infettive soggette a provvedimenti di polizia veterinaria o in esecuzione di profilassi pianificate a carattere nazionale o regionale;

c) alla profilassi antirabbica e dell'idatidosi;

d) alla prevenzione e lotta contro le malattie esotiche, i campi quarantenari, gli impianti per la raccolta e la distribuzione di animali infetti o sospetti di infezione;

e) agli impianti di raccolta o risanamento di rifiuti destinati all'alimentazione degli animali;

f) all'assistenza specialistica nei settori di competenza veterinaria con particolare riferimento alla prevenzione e alla cura della sterilità e alla fecondazione artificiale;

g) al controllo della radioattività ambientale e degli alimenti.

I servizi veterinari multizonali e quelli comprensoriali di cui al precedente art. 6 si avvalgono dell'istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata per le consulenze tecniche e per le attività di laboratorio.

In attesa della istituzione ed attivazione dei servizi multizonali, le USL provvedono allo svolgimento delle attività demandate a detti servizi stabilendo, qualora sia necessario, anche intese e altre forme di collaborazione tra di loro ai fini della utilizzazione in comune di servizi e strutture.

Art. 9.

Attribuzioni del sindaco

In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria il sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale e al veterinario comunale e consorziale, che gli competono quale autorità sanitaria locale, ed emette le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per l'esercizio di tali funzioni i sindaci si avvalgono dei servizi della competente USL secondo quanto disposto all'articolo 40 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

In relazione alle attribuzioni spettanti ai sindaci e di cui al primo comma del presente articolo, il competente servizio della USL propone ai sindaci l'adozione dei provvedimenti e, in caso di urgenza, procede ad interventi cautelativi temporanei di ordine tecnico-professionale.

Art. 10.

Attività ispettiva, di vigilanza e controllo

Il comitato di gestione, nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, individua periodicamente, con provvedimento motivato, il personale, nell'ambito dei competenti servizi dell'USL, per lo svolgimento delle attività ispettive di vigilanza e di controllo in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria.

Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 11.

Soppressione degli uffici veterinari provinciali

Dalla data di entrata in vigore delle presente legge gli uffici veterinari provinciali sono soppressi.

Il veterinario provinciale di Potenza, dipendente dalla Regione, resta inquadrato nel ruolo regionale di appartenenza.

Per il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale del restante personale degli uffici veterinari provinciali si applicano le norme contenute nell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché nella legge regionale 23 gennaio 1980, n. 10.

I diritti e gli obblighi inerenti gli immobili sede degli uffici dei veterinari provinciali - fermo restando quanto previsto dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché i relativi arredamenti sono trasferiti ai comuni competenti per territorio con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, fatta eccezione per i locali e gli arredamenti dell'ufficio veterinario provinciale di Potenza che continuano ad essere destinati alle esigenze funzionali del dipartimento sicurezza sociale della Regione.

Art. 12.

Norme transitorie

Il presidente della giunta regionale con uno o più decreti stabilisce la data dell'effettivo esercizio da parte di ogni singola USL delle funzioni già degli uffici veterinari provinciali ad esse trasferite ai sensi della presente legge, appena segnalata l'avvenuta costituzione e funzionamento in ciascuna di esse del servizio della struttura centrale di cui al precedente art. 6.

Nelle more dell'adozione di detti decreti, le funzioni già dei veterinari provinciali e di cui alla presente legge saranno esercitate dall'assessore regionale al ramo che potrà delegare per singole materie funzionari veterinari e amministrativi in servizio presso il dipartimento sicurezza sociale ovvero appartenenti ai ruoli nominativi del servizio sanitario regionale.

Fino a quando non sarà data applicazione alle norme previste dalla presente legge in materia di commissioni, comitato e collegi, le relative funzioni continueranno ad essere espletate dagli organi collegiali già esistenti ed operanti in materia, nella composizione che gli stessi rivestono alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 dicembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. **54**.

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e in materia farmaceutica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 22 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Titolo I

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Art. 1.

Oggetto del presente titolo

Il titolo I della presente legge, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in particolare dell'art. 32 della predetta legge n. 833:

a) specifica le competenze spettanti, ai sensi delle norme vigenti, alla Regione, alle USL ed ai sindaci nello loro qualità di autorità sanitarie locali in materia di igiene e sanità pubblica;

b) dette norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie sovraindicate, ivi comprese quelle già demandate agli uffici medici provinciali e agli ufficiali sanitari;

c) stabilisce, in attesa del piano sanitario regionale, l'assetto organizzativo provvisorio dei servizi e presidi di prevenzione primaria ed igiene e sanità pubblica del servizio sanitario regionale.

Art. 2.

Competenze della Regione

In materia di igiene e sanità pubblica spettano alla Regione:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento, al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni nel territorio regionale;

b) l'emanazione di direttive, anche vincolanti, ai sensi dell'art. 44, secondo comma della legge regionale 3 gennaio 1980, numero 1;

c) la classificazione dei comuni ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

d) i provvedimenti igienici previsti dall'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, quando siano richiesti da condizioni territorali interessanti più USL;

e) la classificazione delle zone acquee marine destinate alla molluschicoltura o sede di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi;

f) tutte le altre funzioni attribuite ad essa dalla legge e non delegate alle USL.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei servizi e presidi delle USL interessate.

Art. 3.

Attribuzioni del presidente della Regione in tema di ordinanze contingibili ed urgenti e di autorizzazioni

Spetta al presidente della giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più comuni.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei servizi e presidi delle unità sanitarie locali interessate.

L'esecuzione delle ordinanze di cui al primo comma del presente articolo è demandato ai sindaci; in caso di inadempienza entro il termine indicato nel provvedimento, provvede il presidente della giunta regionale attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

Spetta, altresì, al presidente della giunta regionale il rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di case di cura private, di istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, di gabinetti per indagini radio-diagnostiche e radio-terapiche, di centri di raccolta sangue e di centri trasfusionali.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei servizi della unità sanitarie locali interessate.

La domanda di autorizzazione è inoltrata in carta legale al presidente della giunta regionale tramite l'unità sanitaria locale.

Il presidente dell'unità sanitaria locale entro 30 giorni dal ricevimento invia la domanda al presidente della giunta regionale, corredata dal parere espresso sulla medesima dal comitato di gestione.

Art. 4.

Competenze delle USL in materia di igiene e sanità pubblica

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese le funzioni demandate all'ufficio del medico provinciale, sono attribuite ai comuni che le esercitano attraverso le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive e relativi accertamenti e certificazioni;

2) la promozione e il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi alla igiene e sanità pubblica;

4) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;

5) la tutela dell'ambiente, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari e fatte salve le competenze statali e provinciali previste dalle leggi vigenti in materia, contro i fattori di inquinamento con riferimento:

a) all'inquinamento dell'aria;

b) all'inquinamento delle acque;

c) all'inquinamento del suolo;

d) all'inquinamento da rumore o da onde elettromagnetiche e altri agenti fisici;

6) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, dalle compatibilità con le esigenze igienico-sanitarie dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici, con riferimento all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, numero 833;

7) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

8) la polizia mortuaria;

9) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali ed artificiali;

10) la tutela e il controllo dell'approvvigionamento idrico;

11) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;

12) la medicina legale, di cui al successivo art. 6, con la esclusione degli atti relativi ai servizi di cui all'art. 6, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sono altresì incluse le funzioni indicate nelle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e da questa sub-delegate ai comuni, ai sensi del comma quarto del citato art. 7.

Art. 5.

Attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale

Spetta al sindaco, quale autorità sanitaria locale, l'adozione di ogni provvedimento in materia di igiene e sanità pubblica che comporti poteri autorizzativi, prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati all'ufficiale sanitario, e che non rientri nella competenza della Regione.

Ai sensi del precedente comma, spetta al sindaco, in particolare:

1) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all'art. 153 del testo unico leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

2) l'emissione di provvedimenti ingiunzionali di cui all'articolo 151 del testo unico leggi comunali e provinciali;

3) l'emissione di ordinanze di ricovero degli affetti da malattie infettive, a mente dell'art. 280 del testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed affini a presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

5) il rilascio di autorizzazioni alle opere di edilizia sanitaria;

6) il rilascio di autorizzazioni ed emissioni di ogni altro provvedimento in materia di edilizia sanitaria;

7) il rilascio delle autorizzazioni per l'uso dei combustibili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

8) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 44, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

9) il rilascio di autorizzazioni per gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo;

10) l'emissione di provvedimenti di propria competenza ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

11) l'emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, a mente dell'art. 66 del testo unico leggi di pubblica sicurezza;

12) il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero e affini e per autorimesse;

13) il rilascio di autorizzazioni per trasporto di salme da comune a comune;

14) l'adozione di provvedimenti relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

15) la vidimazione dei registri relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui agli articoli 60 e 64 della legge 22 dicembre 1976, n. 685.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il sindaco si avvale dei servizi dell'USL a mente dell'art. 40 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

Art. 6.

Attività di medicina legale

Le funzioni di medicina legale di cui al precedente art. 4, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

gli accertamenti preventivi di idoneità previsti da leggi e regolamenti;

l'accertamento medico-legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, numero 300;

gli altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;

l'attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio - nell'ambito della invalidità civile - nonché a favore di ciechi civili e sordomuti;

l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

il servizio necroscopico;

il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

L'esercizio delle attività medico-legali di cui al precedente comma, ivi comprese quelle già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario, compete al servizio della struttura centrale di cui al secondo comma del successivo art. 9, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli 8 e 10 della presente legge.

Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio o, per sua delega, da altro medico del servizio.

Art. 7.

Prestazioni medico-legali erogate su richiesta di privati

I sanitari dipendenti dell'unità sanitaria locale addetti alle attività medico-legali possono erogare prestazioni medico-legali a richiesta dei privati.

Le tariffe relative sono fissate all'inizio di ogni anno dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e sono soggette a revisione sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

La normativa regionale disciplina le modalità di riscossione delle somme versate e ne determina la destinazione.

Fino all'adozione da parte della giunta regionale di nuovi tariffari, continuano ad applicarsi le tariffe determinate ai sensi della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro.

Art. 8.

Commissioni sanitarie, collegi e comitati

Fino al riordino della materia con legge, le commissioni, comitati e collegi provinciali già operanti in materia d'igiene e sanità pubblica continuano ad operare presso l'unità sanitaria locale in cui è compreso il capoluogo di provincia ed hanno competenza per l'intero territorio provinciale, salve le sostituzioni di cui al successivo terzo comma.

Le commissioni per l'accertamento della invalidità civile operano a livello di singola unità sanitaria locale.

Negli organi collegiali di cui ai precedenti commi, i funzionari della Regione o di altri enti ed uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i medici provinciali ed ufficiali sanitari, sono sostituiti con corrispondente personale dell'USL interessate, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Alla nomina degli organi collegiali di cui ai precedenti commi, già di competenza di organi ed uffici regionali, provvede il comitato di gestione dell'USL ove ha sede l'organo collegiale.

Alla designazione dei componenti gli organi collegiali provinciali, da effettuare ai sensi del precedente terzo comma, provvede il consiglio sanitario regionale previsto dall'art. 24 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, nell'ambito del personale dipendente dalle USL di ciascuna provincia.

Nella commissioni, comitati e collegi regionali previsti dalla vigente legislazione, il medico provinciale è sostituito da un funzionario medico del ruolo regionale o da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale nominato dalla giunta regionale.

Art. 9.

Servizio comprensoriale di igiene e sanità pubblica

Le funzioni indicate al precedente art. 4 vengono esercitate dall'USL attraverso i competenti servizi e presidi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, e dalla presente legge.

La denominazione del servizio della struttura centrale della USL di cui alla lettera *a*), secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, viene così modificata:

«igiene e sanità pubblica, dell'ambiente, dell'alimentazione, medicina fiscale e legale, ecologia».

Tale servizio, presente in ogni USL, deve essere composto da medici possibilmente igienisti, laureati non medici, operatori con funzioni di vigilanza ed ispezione, tecnici diplomati, disinfettori. La consistenza numerica del personale è stabilita sulla base delle prescrizioni e indicazioni del piano sanitario regionale.

Ogni USL deve disporre di un laboratorio di base di igiene e profilassi per l'esecuzione di alcuni semplici esami. Tale laboratorio opera in collegamento funzionale con il presidio multizonale di igiene e prevenzione primaria di cui al successivo articolo 11.

Il presidio multizonale di igiene e prevenzione primaria svolge anche le funzioni di laboratorio di base della USL ove ha sede.

I competenti servizi dell'USL propongono al sindaco competente per territorio e agli organi di gestione delle USL i provvedimenti di rispettiva competenza e, in caso di urgenza, procedono ad interventi cautelativi temporanei di ordine tecnico-professionale. Gli stessi possono avvalersi di personale convenzionato, nell'ambito della relativa convenzione, oltreché del personale di ruoli regionali del servizio sanitario, che è tenuto a prestare la propria opera in relazione alla propria specifica professionalità.

Art. 10.

Attività di igiene e sanità pubblica a livello di distretto di base

In relazione alle funzioni di cui al precedente art. 4 la USL assicura a livello di distretto di base, tramite i competenti servizi della struttura centrale - che a loro volta si avvalgono di norma degli operatori residenti nel distretto medesimo - le attività di primo livello e di pronto intervento e in particolare:

a) il controllo igienico-sanitario delle scuole e degli ambienti ricreativi o destinati all'ospitalità;

b) i sopralluoghi igienici nelle abitazioni;

c) le ispezioni agli esercizi di generi alimentari, i prelievi di campioni, le prime analisi elementari;

d) gli accertamenti necroscopici;

e) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza;

f) gli accertamenti e le certificazioni correnti;

g) le prime attività di prevenzione della patologia umana, fisica e psichica, con particolare riguardo alle comunità locali;

h) la raccolta dei dati igienico-sanitari e ambientali del distretto.

Art. 11.

Presidi multizonali di prevenzione primaria

I presidi multizonali di igiene e prevenzione primaria, individuati dal piano sanitario regionale, espletano, in particolare, i seguenti compiti:

a) assistenza alle USL nella definizione dei programmi di interventi e nelle attività tecniche;

b) esecuzione di indagini negli ambienti di vita e lavoro che per le competenze e/o le attrezzature necessarie non possono essere eseguite dai servizi comprensoriali della struttura centrale dell'USL;

c) esecuzione di accertamenti che non possono essere eseguiti dai laboratori di base;

d) esercizio delle funzioni in materia di igiene ambientale e sanità pubblica già di competenza di altri servizi (laboratori di igiene e profilassi, ispettorati del lavoro) e di enti che cessano la propria attività (ENPI, ANCC) e che non possono essere svolte dai servizi comprensoriali.

Il presidio multizonale di cui al precedente comma si articola nei seguenti reparti:

a) reparto medico;

b) reparto fisico;

c) reparto chimico;

d) reparto ingegneristico.

I laboratori di igiene ambientale a livello comprensoriale e multizonale non possono eseguire analisi in campo umano a fini diagnostici.

Art. 12.

Personale di vigilanza

Il comitato di gestione, nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, individua periodicamente con provvedimento motivato il personale nell'ambito dei competenti servizi della unità sanitaria locale, per lo svolgimento delle attività ispettive di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanità pubblica.

Le persone indicate nel comma precedente, nell'esercizio delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, del personale regionale con funzioni di vigilanza, degli ufficiali sanitari e dei vigili sanitari provinciali e comunali e nei limiti del servizio cui sono destinati, svolgono le funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria a questi conferite dalla legge.

Art. 13.

Soppressione di organi collegiali

Sono soppressi:

a) il consiglio provinciale di sanità, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257. Le funzioni consultive e tecniche, già demandate al predetto consiglio, sono svolte dal comitato regionale tecnico di sanità di cui all'art. 25 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1;

b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798. Le relative funzioni sono svolte dai competenti servizi della struttura centrale dell'USL;

c) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 249. Le relative funzioni, fino alla effettiva chiusura di detti manicomi sono svolte dai competenti servizi della struttura centrale della USL ove hanno sede.

Art. 14.

Soppressione degli uffici medici provinciali

Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli uffici medici provinciali sono soppressi.

I medici provinciali dipendenti della Regione restano inquadrati nel ruolo regionale di appartenenza.

Per il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale del restante personale degli uffici medici provinciali si applicano le norme contenute nell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché della legge regionale 23 gennaio 1980, n. 10.

I diritti e gli obblighi inerenti gli immobili, sede degli uffici dei medici provinciali - fermo restando quanto previsto dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - nonchè i relativi arredamenti, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, fatta eccezione per i locali e gli arredamenti dell'ufficio medico provinciale di Potenza che continueranno ad essere destinati alle esigenze funzionali del dipartimento sicurezza sociale della Regione.

Titolo II

SERVIZIO FARMACEUTICO ED ASSISTENZA FARMACEUTICA

Art. 15.

Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie

Sono di competenza della giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la istituzione di dispensari farmaceutici.

Spetta al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale adottare provvedimenti in tema di:

a) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purchè comprese nella pianta organica;

b) gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie;

c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;

e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali provviste e dotazioni;

f) erogazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali, dell'indennità spettante al farmacista o al sanitario incaricato della gestione del dispensario farmaceutico e del contributo spettante al comune gestore della farmacia rurale;

g) regolazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e della disciplina della apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali sino ad un massimo di trenta giorni, come da legge regionale in materia;

h) ogni altra funzione relativa al servizio farmaceutico, non riservato alla competenza dello Stato o della Regione.

Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lettere c), d), e), f), g), sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede, dal responsabile del servizio farmaceutico della struttura centrale dell'USL, da un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall'ordine dei farmacisti della provincia entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente.

E' soppressa la commissione di cui all'art. 8 della legge 4 aprile 1968, n. 475. Le funzioni già attribuite alla predetta commissione sono svolte nei modi indicati al precedente terzo comma del presente articolo.

Art. 16.

Attribuzione del servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale

Il servizio farmaceutico di cui all'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, svolge in particolare le seguenti attività:

a) predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione del farmaco;

b) attività istruttoria nelle materie di competenza del comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi;

c) controllo sulle quantità di medicinali, di diagnostici e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell'unità sanitaria locale;

d) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale e controllo a domicilio dell'uso dei farmaci;

e) prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizioni del Ministero della sanità;

f) approvvigionamento di vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie nonchè dei sieri, secondo le direttive indicate dall'art. 7 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

g) stesura della relazione annuale, da sottoporre al comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'unità sanitaria locale, nonchè quantificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione.

Art. 17.

Vigilanza sulle farmacie

Fatte salve le competenze della commissione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dal servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale, intendendosi sostituito al medico provinciale il responsabile del servizio stesso.

In relazione all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione nominata dal comitato di gestione e costituita:

dal responsabile del servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale;

da un medico dipendente dell'unità sanitaria locale;

da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della provincia.

Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'unità sanitaria locale.

La predetta commissione può anche compiere ispezioni straordinarie.

Copia del verbale della ispezione è inviata al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede l'esercizio farmaceutico per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

La commissione che procede alla ispezione, ove nel corso di essa ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente a rimuoverle impartendo ogni opportuna disposizione al responsabile della farmacia e si assicura della loro esecuzione. I provvedimenti amministrativi adottati in via di urgenza devono essere segnalati senza ritardo al Presidente del comitato di gestione dell'USL.

Art. 18.

Concorsi per il conferimento di farmacie
Commissione giudicatrice

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla giunta regionale.

I concorsi di svolgimento per l'assegnazione di sedi vacanti in più unità sanitarie locali, raggruppando le unità sanitarie locali appartenenti alla stessa provincia.

Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un funzionario della carriera direttiva di livello apicale della Regione e sono composte:

da un professore di ruolo, ordinario o associato, titolare di insegnamento in disciplina farmaceutica;

da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti esercenti, proposte dall'ordine dei farmacisti;

da un farmacista dei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario amministrativo della Regione.

La giunta regionale nomina le commissioni indicate nel terzo comma, approva le relative graduatorie, nomina i vincitori, fissa i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario delle commissioni stesse in quanto dovuti.

L'elenco dei vincitori è trasmesso al presidente dell'unità sanitaria locale per i provvedimenti di competenza.

Art. 19.

Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali
e nei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale

Allo scopo di ottenere il contenimento dei costi, l'unità sanitaria locale disciplina le modalità di approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri ospedali, presidi e servizi.

In particolare può adottare, sulla base di un elenco tipo predisposto dalla giunta regionale, un elenco di specialità medicinale o prodotti galenici derivati dal prontuario terapeutico nazionale relativo ai farmaci da impiegare presso i suddetti ospedali presidi e servizi.

Art. 20.

Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali e ai presidi e servizi delle unità sanitaria locale.

L'unità sanitaria locale può acquistare direttamente dalle imprese produttrici o dai depositi o magazzini all'ingrosso i medicinali indicati nel proprio elenco derivato dal prontuario terapeutico nazionale e il restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e ai servizi ubicati nel proprio territorio.

L'acquisto viene attuato su indicazione del responsabile del servizio farmaceutico, che si atterrà nella scelta a criteri di efficacia, qualità ed economicità.

Art. 21.

Approvvigionamento di medicinali
e materiale sanitario in caso di urgenza

In caso di necessità e urgenza, l'unità sanitaria locale può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.

Nei casi previsti dal comma precedente spetta al dirigente del presidio dell'unità sanitaria locale effettuare l'acquisto, secondo norme regolamentari predisposte dall'unità sanitaria locale.

Art. 22.

Acquisto da parte dell'unità sanitaria locale di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche.

L'unità sanitaria locale, nei termini indicati dalla convenzione nazionale, può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici.

Art. 23.

Coordinamento delle farmacie con i servizi
dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonchè per ogni altra finalità come indicato nella convenzione nazionale.

Art. 24.

Divieto di consegna di medicinali o altro materiale sanitario
a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche

E' fatto divieto agli ospedali, ai presidi e ai servizi dell'unità sanitaria locale, di consegnare direttamente ai pazienti assistiti propri medinali o altro materiale sanitario, fatte salve e eccezioni previste per legge.

Art. 25.

Norme transitorie in materia di igiene
e sanità pubblica e in materia farmaceutica

Il presidente della giunta regionale con uno o più decreti stabilisce la data dell'effettivo esercizio da parte di ogni singola USL delle funzioni già degli uffici medici provinciali ad esse trasferite ai sensi del titolo primo della presente legge, appena segnalata l'avvenuta costituzione e funzionamento in ciascuna di esse del servizio della struttura centrale di cui al precedente art. 9, secondo comma.

Analogamente si procederà per le funzioni di cui al titolo secondo della presente legge relativa alla materia farmaceutica.

Nelle more dell'adozione di detti decreti le funzioni già dei medici provinciali e di cui alla presente legge saranno esercitate dall'assessore regionale al ramo che potrà delegare per singole materie funzionari medici e amministrativi in servizio presso il dipartimento sicurezza sociale ovvero appartenenti ai ruoli nominativi del servizio sanitario regionale.

Fino a quando non sarà data applicazione alle norme previste dalla presente legge in materia di commissioni, comitati e collegi le relative funzioni continuano ad essere espletate dagli organi collegiali già esistenti ed operanti in materia, nella composizione che gli stessi rivestono alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 dicembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. 53.

Norme per l'incentivazione della raccolta e distribuzione del sangue.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 22 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le unità sanitarie locali sono tenute a promuovere e valorizzare ogni iniziativa diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della raccolta del sangue umano, sostenendo e tutelando in particolare l'attività delle associazioni dei donatori del sangue.

A quest'ultimo fine le stesse concedono a dette associazioni o alle federazioni che le rappresentano contributi annuali secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Le associazioni o federazioni che aspirano alla concessione del contributo debbono avere per finalità esclusiva la donazione del sangue umano, senza scopi di lucro o di mutuo soccorso, ed ottenere il riconoscimento della Regione, qualora non abbiano già avuto tale riconoscimento con atto statale.

Il provvedimento relativo è adottato dalla giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui al successivo art. 5.

Requisiti indispensabili per il suddetto riconoscimento sono:

a) la costituzione legale dell'associazione o della federazione;

b) la regolamentazione della vita dell'associazione o della federazione attraverso statuti democratici che prevedano anche organismi di autocontrollo;

c) la pubblicità dei bilanci preventivi e consuntivi;

d) un numero di soci donatori effettivi e abituali non inferiore a 300 che effettuino donazioni vincolate all'ononimato del destinatario.

Art. 3.

La misura del contributo viene fissata dall'ULS in relazione:

a) all'attività svolta, adeguatamente documentata;

b) al programma di propaganda e di donazione del sangue, presentato dall'associazione o federazione;

c) agli altri oneri di gestione dell'associazione o federazione desunti dai bilanci consuntivi e preventivi approvati.

Tale misura non potrà essere comunque superiore alla somma risultante dalla moltiplicazione di L. 150 per il numero dei residenti nella USL che concede il contributo.

Art. 4.

E istituita la commissione tecnica regionale per i problemi della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano con sede presso il dipartimento sicurezza sociale della regione Basilicata.

La commissione svolge attività di consulenza per la Regione e per le USL in materia di:

a) propaganda e incentivazione della raccolta del sangue umano;

b) attività di studio e di indirizzo tecnico-scientifico;

c) coordinamento e collegamento dei centri di raccolta dei servizi trasfusionali e di immunoematolgia;

d) istituzione e tenuta dello schedario regionale dei donatori e delle associazioni;

e) determinazione dei criteri di distribuzione e circolazione in sede regionale del sangue umano e suoi derivati secondo il fabbisogno locale;

f) disciplina dell'approvvigionamento presso altre regioni di sangue umano e della cessione di sangue ad altre regioni;

g) elaborazione dei dati statistici in sede regionale;

h) promozione di corsi per la qualificazione professionale;

i) ogni altra attività intensa al buon funzionamento ed allo sviluppo del servizio trasfusionale su tutto il territorio regionale, ivi compresi i rapporti convenzionali tra le associazioni e federazioni riconosciute ai sensi di legge e le USL.

Art 5.

La commissione tecnica di cui al precedente art. 4, è presieduta dall'assessore regionale alla sanità, o un suo delegato, ed è composta:

dai responsabili dei centri trasfusionali della regione;

da due esperti in materia designati dal consiglio regionale;

da un rappresentante medico designato da ciascun USL, scelto nell'ambito dei medici ospedalieri dipendenti;

da tre rappresentanti delle associazioni o federazioni dei donatori di sangue, designati unitariamente dalle associazioni stesse.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente della Regione.

La commissione è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione di giunta. Con lo stesso decreto viene fissato il compenso spettante ai componenti della commissione che rivestono la qualifica di esperti, designati dal consiglio regionale.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, calcolati in complessivo L. 100.000.000 annui, per gli interventi di cui all'art. 3 e in L. 3.000.000, per le attività di cui all'articolo 4, si fa fronte con le disponibilità del fondo sanitario regionale mediante imputazione rispettivamente ai competenti capitoli dei bilanci delle USL e del bilancio della Regione.

Art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 dicembre 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 56.

Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1978, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 22 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di opere di civiltà nelle campagne, delegate dalla Regione con la legge regionale 12 maggio 1978, n. 19, per i territori non montani, all'amministrazione provinciale di Matera, sono delegate, a far data dalla entrata in vigore della presente legge, al consorzio dei comuni non montani del Materano, costituito con decreto del presidente della giunta regionale 5 novembre 1980, n. 2530.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 19 è abrogato.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 dicembre 1981

VERRASTRO

(296)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1981, n. **95.**

Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 134 *del* 30 *dicembre* 1981).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME PER L'INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 DICEMBRE 1979, N. 839.

Art. 1.

Il personale di cui all'art. 5, primo, secondo ed ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge — fatta eccezione per il personale assegnato ai comuni, ai sensi degli articoli 4 e 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 — è inquadrato, con effetto dal 12 aprile 1980, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale. previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, corrispondenti alle qualifiche formalmente rivestite presso l'ente di provenienza, secondo l'equiparazione di cui alla tabella *A*), salvo, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, quanto previsto dall'articolo 14, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

Art. 2.

Per il personale di cui al precedente articolo 1, proveniente dai soppressi E.N.L.R.P., E.N.T.V., E.N.P.M.F. e U.I.A.I., la posizione tabellare nella qualifica di inquadramento è determinata, a decorrere dal 12 aprile 1980, sommando i seguenti elementi del trattamento economico in godimento alla data predetta:

a) stipendio comprensivo di classi e scatti acquisiti;

b) assegno perequativo;

c) assegni temporanei e tabellari per il personale dell'E.N.T.V.;

d) acconti concessi in forza di regolamenti già in vigore e di norme statali.

Al personale di cui al precedente comma non viene attribuito l'aumento previsto per i dipendenti regionali dall'art. 16, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 10 sub art. 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 11.

Al personale di cui al primo comma sono attribuiti, con decorrenza 12 aprile 1980, i livelli funzionali-retributivi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all'art. 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:

stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti primo e secondo comma;

acconto previsto per l'anno 1980 dall'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 55;

eventuale importo corrispondente alla differenza tra quanto determinato ai sensi delle precedenti interlinee e lo stipendio iniziale del livello funzionale retributivo d'inquadramento.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, lo stipendio del personale di cui ai precedenti commi viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1980, determinato ai sensi del comma precedente;

b) acconto previsto per l'anno 1981 dall'art. 1 delle legge regionale 1° settembre 1981, n. 55;

c) importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato, presso l'ente di provenienza e l'amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e comunque per un massimo di 16 anni.

Al personale di cui al precedente art. 1, nei confronti del quale ha trovato applicazione, ai fini del trattamento economico, il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, viene attribuita nella qualifica d'inquadramento, a decorrere dal 12 aprile 1980, la posizione tabellare corrispondente allo stipendio in godimento alla data predetta, comprensivo di classi e scatti acquisiti.

Al personale di cui al precedente comma non viene attribuito l'aumento previsto per i dipendenti regionali dall'art. 16, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 10, sub art. 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 11.

Al personale di cui al quinto comma sono attribuiti, con decorrenza 12 aprile 1980, i livelli funzionali-retributivi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all'art. 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello d'inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:

stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti quinto e sesto comma;

importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l'anno 1980 dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 e gli aumenti conseguiti alla data del 12 aprile 1980 per effetto dell'applicazione dell'art. 40, primo comma, seconda e terza interlinea, e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

eventuale importo corrispondente alla differenza tra quanto determinato ai sensi delle precedenti interlinee e lo stipendio iniziale del livello funzionale-retributivo di inquadramento;

A decorrere dal 1° gennaio 1981, lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 determinato ai sensi del comma precedente;

b) importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l'anno 1980 e 1981 dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall'art. 176, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e gli aumenti conseguiti alla data del 12 aprile 1980 per effetto dell'applicazione dell'art. 40, primo comma, seconda e terza interlinea, e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, detratto l'importo di cui alla seconda interlinea di cui al precedente comma;

c) la somma risultante dalla differenza tra l'importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato, presso l'Ente di provenienza e l'amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e comunque per un massimo di 16 anni ed i benefici conseguiti per effetto dell'applicazione dell'art. 40, primo comma, quarta interlinea, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Art. 3.

La progressione economica del personale di cui al precedente art. 2 si sviluppa in classi biennali, comunque non superiori a 8, nella misura in cui alla tabella *C*) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero determinato secondo quanto disposto dal quinto comma dell'art. 176 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 4.

Qualora, per effetto dell'inquadramento, al personale di cui all'art. 1 della presente legge venga attribuito un trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, inferiore al trattamento economico fisso e continuativo spettante al 12 aprile 1980 per la corrispondente carriera, qualifica o livello d'appartenenza, in forza di regolamenti e di norme statali già in vigore, comprensivo degli acconti di cui all'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 55, è attribuito un assegno personale, non pensionabile, pari alla differenza fra il trattamento predetto e quello di inquadramento.

L'assegno personale di cui al precedente comma verrà assorbito con i futuri aumenti di carattere generale fino all'integrale assorbimento.

Art. 5.

Ai soli fini giuridici della determinazione dell'anzianità nella qualifica di inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al precedente art. 1 presso l'amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero. E' valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.

Nei casi in cui presso l'amministrazione di provenienza sia prevista soltanto la qualifica, ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, per « carriera » corrispondente o immediatamente inferiore, s'intende « qualifica » corrispondente o immediatamente inferiore.

Ai soli fini giuridici della determinazione dell'anzianità nella qualifica di dirigente si considera l'anzianità maturata nella qualifica corrispondente a quella d'inquadramento.

Art. 6.

Tra i criteri di valutazione ai fini dell'applicazione dell'art. 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il personale inquadrato ai sensi del Titolo I della presente legge saranno comprese anche le funzioni svolte in base alla qualifica rivestita presso l'ente di provenienza.

Art. 7.

In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico di cui all'art. 172 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene aumentato in corrispondenza, per livello retributivo funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge.

Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.

Titolo II

NORME PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI ORGANICI DEI COMUNI DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 DICEMBRE 1979, N. 839 E DEGLI ARTICOLI 4 E 14 DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1980, N. 70.

Art. 8.

Il personale di cui all'art. 5, primo, secondo ed ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, assegnato ai comuni in forza degli articoli 4 e 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sarà inquadrato con effetto dal 1° febbraio 1981 nel ruolo organico del comune presso il quale risulta assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale già adibito ai servizi assistenziali di cui all'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni di assegnazione avrà luogo con effetto dal 22 giugno 1981.

Art. 9.

L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 8 nei ruoli organici dei comuni avverrà, con deliberazione del consiglio comunale, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nel livello retributivo funzionale corrispondente alla qualifica o carriera o livello formalmente rivestiti presso l'ente di provenienza, secondo l'equiparazione di cui alla tabella *B*) e con il trattamento economico in godimento alla data del 1° febbraio 1981 ovvero del 22 giugno 1981 per il personale di cui al secondo comma del precedente art. 8, *da determinarsi ai sensi del precedente art. 2.*

Al personale di cui al presente articolo non potranno comunque essere concessi ulteriori benefici contrattuali per gli anni 1979, 1980 e 1981.

Art. 10.

Al personale di cui al precedente art. 8 viene corrisposto, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dai comuni di assegnazione il trattamento economico previsto dall'art. 2 della presente legge fino alla corresponsione del trattamento di inquadramento nei ruoli organici dei comuni.

Ai fini della progressione economica nei livelli retributivi d'inquadramento di cui alla tabella *B*) si tiene conto dell'anzianità maturata dal personale a decorrere dal 12 aprile 1980.

Nei confronti del personale suindicato troveranno altresì applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 11.

Al fine di assicurare la continuità dello svolgimenti delle funzioni e dei compiti trasferiti, il personale assunto ai sensi e per gli effetti dell'art 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 55, ed in servizio alla data del 31 dicembre 1981 presso le strutture operative e gli uffici trasferiti, è mantenuto in servizio, a decorrere dal 1° gennaio 1982, da parte del comune di destinazione, sino alla data dell'inquadramento nel rispettivo ruolo organico, salvo quanto previsto dal successivo quarto comma.

L'inquadramento avrà luogo con deliberazione del consiglio comunale, entro il termine di cui al precedente art. 9, previo superamento di prove di esame da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le prove di cui al precedente comma, consistenti in esame-colloquio o prova pratica, verteranno su argomenti inerenti i compiti istituzionali dei comuni in materia socio-assistenziale e dovranno avere riguardo, altresì, alle esperienze lavorative degli interessati nello stesso settore.

In caso di mancata indizione da parte dei comuni delle prove di esame, entro il termine di cui al secondo comma, ovvero in caso di mancato superamento da parte degli interessati delle prove indette, i relativi rapporti di lavoro s'intendono risolti di diritto.

Al personale di cui al presente articolo spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino alla corresponsione del trattamento d'inquadramento, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale previsto per il personale di analogo livello *retributivo-funzionale del ruolo degli enti locali.*

Il personale di cui al presente articolo verrà inquadrato nello stipendio iniziale previsto per il livello retributivo-funzionale spettante ai sensi del precedente comma.

Art. 12.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 8 e 11 avverranno in posizione soprannumeraria sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che modificheranno gli organici dei rispettivi enti locali, in conseguenza delle nuove funzioni attribuite agli enti medesimi dalla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, ovvero che istituiranno le dotazioni organiche dei servizi socio-assistenziali delle unità sanitarie locali.

Art. 13.

A far tempo dal 1° gennaio 1982 la Regione è autorizzata a trasferire ai comuni i fondi necessari per far fronte alle spese relative al personale di cui al presente titolo II.

Gli oneri di cui al precedente comma faranno carico al cap. 3324 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 14.

Il personale di cui agli articoli 1 e 8, cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra il 12 aprile 1980 e la data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato dall'amministrazione regionale secondo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 dicembre 1981

COMELLI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1981, n. 96.

Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, limitatamente al settore commerciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 134 *del* 30 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato, nell'esercizio 1982, un ulteriore limite d'impegno di lire 250 milioni per il settore del commercio.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1991.

L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1982 e 1983, fa carico al cap. 8606 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, il cui stanziamento viene conseguentemente e[illegible]vato, per il piano, di lire 500 milioni.

Al predetto onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» del precitato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 dicembre 1981

COMELLI

(298)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1982, n. 1.

Rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, così come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, dalla legge regionale 18 giugno 1976, n. 20, e dalla legge regionale 8 maggio 1978, n. 37, concernente: « Contributi finanziari perequativi sui mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, dal titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, dalla legge regionale 18 giugno 1976, n. 20 e dalla legge regionale 8 maggio 1978, n. 37, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, un limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative faranno carico ai diversi esercizi come segue:

esercizio 1981 . . . . lire 200 milioni
esercizi dal 1982 al 2002 . . . . . . » 400 »
esercizio 2003 . . . . » 200 »

L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 6754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1.000 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 27 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 4 gennaio 1982

COMELLI

(385)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820360)